DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1130

Adozione schema di Regolamento Regionale "Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi, previsti nella legge regionale n.4/2012".

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore ing Livia Lambo confermata dal Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e del Servizio Irrigazione e Bonifica Dott.ssa Rosella A. M. Giorgio riferisce quanto segue.

#### Premesso che:

- i consorzi di bonifica, enti pubblici economici a carattere associativo, ai sensi della LR n. 4/2012, sono soggetti attuatori per la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione di competenza della Regione, con fondi propri, con il concorso finanziario dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea;
- il comma 2 dell'art.5 della LR n. 4/2012 prevede la possibilità per la Regione di affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche finalizzate alla difesa del suolo di cui all'art 53 del d.lgs. n.152/2006;
- l'art 23 della LR n. 4/2012 prevede che la Regione intervenga, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di progetti predisposti dai consorzi di bonifica, per finanziare opere di ammodernamento degli impianti di adduzione e progetti di riutilizzo delle acque reflue finalizzate al risparmio idrico;
- la Regione Puglia con la legge regionale n.1 del 3 febbraio 2017 ha adottato norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati, al fine di completare il processo di riforma dei consorzi avviato con LR n. 12/2011 e con LR n. 4/2012 per procedere al loro risanamento e giungere all'equilibrio di gestione e all'autogoverno;
- la presente proposta di Deliberazione e il relativo Regolamento (ALLEGATO A), parte integrante della stessa, dà attuazione alle disposizioni dell'art 4 della precitata LR n.1 /2017;
- il Regolamento (ALLEGATO A), parte integrante del presente provvedimento, prevede il riconoscimento in favore di tutti i Consorzi di bonifica pugliesi delle spese di gestione per l'attuazione degli interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione indicati nell'art 4 della LR n. 4/2012, realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati dalla regione, nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici degli interventi.

# Visti:

- il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, come modificato dal regolamento 18 Luglio 2018 n.1046/UE/Euratom;
- il D.P.R. 5 Febbraio 2018 n.22: "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", la cui entrata in vigore è prevista dal 1 Luglio 2023;
- la LR n.4/2012 «Nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino di Consorzi di Bonifica";

- l'art 121 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- la L.R. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia", come modificata dalla L.R. n. 44/2014, agli art 42 comma 2 lett. c) e l'art. 44 comma 2 che attribuisce, rispettivamente, al Presidente della Giunta Regionale la competenza ad emanare i regolamenti ed alla Giunta regionale la potestà regolamentare;

#### Considerato:

- che la LR n.1/2017 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di Bonifica commissariati), modificata e integrata con LR n. 38/2017 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n.1) ha previsto all'art. 4 "Spese di gestione degli interventi", come di seguito riportato:
  - Per l'attuazione degli interventi pubblici di bonifica e irrigazione indicati nell'art.4 della LR n.
     4/2012, realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati dalla Regione, sono riconosciuti in favore di tutti i Consorzi di Bonifica pugliesi le spese di gestione degli interventi;
  - L'aliquota delle spese, da prevedere nel quadro economico dell'intervento finanziato dalla regione, è determinata nei limiti ammissibili dalle norme vigenti nella misura forfettaria massima del 12% dell'importo lordo dei lavori a base d'asta;
  - Con apposito regolamento regionale, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definita la misura delle spese da riconoscere a favore dei consorzi attuatori.
- che il precitato art. 4, contenente la disciplina della spese di gestione degli interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati dalla Regione da riconoscere ai Consorzi di Bonifica, nell'aliquota massima, da prevedersi nel quadro economico dell'intervento finanziato dalla Regione, forfettaria del dodici per cento dell'importo lordo dei lavori a base d'asta, demanda ad apposito regolamento regionale la misura delle spese da riconoscere a favore dei consorzi attuatori;
- che l'art.5 della L.R. n. 4/2012 attribuisce la competenza alla realizzazione degli interventi pubblici di bonifica e di irrigazione alla Regione, che ne affida l'esecuzione ai Consorzi di Bonifica e che il comma 2 dello stesso art.5 prevede la possibilità per la Regione di affidare ai suddetti consorzi la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche finalizzate alla difesa del suolo di cui all'art 53 del D. Lgs.n.152/2006;
- ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 4/12, la Regione interviene, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di progetti predisposti dai Consorzi di Bonifica, per finanziare opere di ammodernamento degli impianti di adduzione e progetti di riutilizzo delle acque reflue finalizzate al risparmio idrico;
- che in data 20/06/2022 presso la sede della Regione Puglia, si è svolta apposita riunione alla presenza dei rappresentanti dei Consorzi di Bonifica per la condivisione del suddetto regolamento;
- che con nota prot. n. AOO\_180/23444 del 17/04/2023 il Servizio Bonifica e Irrigazione ha trasmesso alla Sezione Risorse Idriche e all'Autorità di Gestione del POR la bozza del Regolamento per opportuna conoscenza e condivisione;
- che la Sezione Risorse Idriche ha riscontrato la precitata nota con nota AOO\_075/5388 del 04/05/2023.

Ritenuto opportuno proporre l'adozione del "Regolamento per il riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi previsti nella legge regionale n.4/2012", ALLEGATO A del presente provvedimento, contenente una disciplina organica in materia di spese di gestione da riconoscere ai Consorzi di Bonifica, quali soggetti attuatori di interventi affidati dalla Regione ai sensi della LR n. 4/2012, con o senza l'intervento finanziario della Regione Puglia o che siano proposti a finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali.

# VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

# Sezione copertura finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

		_	
VALUTAZIONE D'IMPATTO DI GENERE			
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di			
impatto di genere.			
L'impatto di genere stimato è:			
	diretto		
	indiretto		
✓	neutro		
	non rilevato		

Tutto ciò premesso, considerato e visto, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. k) propone alla Giunta:

- di adottare lo schema di "Regolamento per il riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi previsti nella legge regionale n.4/2012" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ALLEGATO A);
- 2. di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- **3. di rinviare a successivo provvedimento**, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R.n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento.
- **4. di dare atto** che il presente provvedimento verrà inserito nell'apposita sezione del sito istituzionale dei Consorzi di Bonifica "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. n 33/2013 come modificato, cui il presente provvedimento viene notificato via PEC.
- **5. di disporre** la pubblicazione del presente Atto sul B.U.R.P. in versione integrale, ai sensi della Legge 18/2023;
- **6. di notificare**, a cura della Sezione proponente, il presente atto alla Sezione Risorse Idriche e all'Autorità di Gestione del POR.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

# **Il Funzionario Istruttore**

Ing Livia Lambo

# Il Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Dott. Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Dott. Donato Pentassuglia

#### **LA GIUNTA**

**Udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Dott. Donato Pentassuglia; **Viste** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; **A voti unanimi** espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di adottare lo schema di "Regolamento per il riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai Consorzi di Bonifica attuatori di interventi previsti nella legge regionale n.4/2012" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ALLEGATO A);
- 2. di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
- **3. di rinviare a successivo provvedimento**, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R.n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento.
- 4. di dare atto che il presente provvedimento verrà inserito nell'apposita sezione del sito istituzionale dei Consorzi di Bonifica "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. n 33/2013 come modificato, cui il presente provvedimento viene notificato via PEC.
- **5. di disporre** la pubblicazione del presente Atto sul B.U.R.P. in versione integrale, ai sensi della Legge 18/2023;
- **6. di notificare**, a cura della Sezione proponente, il presente atto alla Sezione Risorse Idriche e all'Autorità di Gestione del POR.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DOTT. MICHELE EMILIANO



Schema di Regolamento Regionale "Riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione Puglia ai consorzi di bonifica attuatori di interventi previsti nella legge regionale 13/03/2012 n. 4"

#### Art. 1 - (Oggetto del regolamento)

- 1. Il presente regolamento contiene la disciplina per il riconoscimento da parte della Regione Puglia delle spese di gestione sostenute dai Consorzi di bonifica attuatori di interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione indicati nell'articolo 4 della LR n. 4/2012 e realizzati ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 e dell'articolo 23 della medesima legge regionale con o senza l'intervento finanziario della Regione Puglia oppure proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali.
- 2. Per il riconoscimento delle spese di gestione da parte della Regione gli interventi devono essere realizzati dai Consorzi di bonifica nel rispetto:
- dei principi e della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica e contabilità pubblica;
- dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;
- per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, della normativa applicabile allo specifico finanziamento europeo e nazionale.
- 3. Le spese di gestione dell'intervento, quando è finanziato dalla Regione o proposto a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, devono essere previste nel quadro economico dell'intervento, nei limiti ammissibili ai sensi dell'art. 4 della LR n. 1/2017 e dell'art. 16 del DPR n. 207/2016 e nella misura forfettaria massima stabilita dal presente regolamento. Dette spese sono riconosciute ai Consorzi di bonifica soltanto se trovano copertura nell'ambito dei quadri economici delle opere finanziate e nei limiti delle risorse a tale specifico fine stanziate nel quadro economico.

### Art. 2 – (Spese di gestione)

- 1. Le spese di gestione riconoscibili a favore dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2017 sono quelle di cui alle categorie di seguito indicate, nel rispetto del d.lgs. n. 36/2023 e delle norme specifiche relative ai finanziamenti comunitari e nazionali in caso di interventi proposti a finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, sempre che siano previste nell'atto di concessione del finanziamento regionale o nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e il Consorzio beneficiario del finanziamento, sono le seguenti:
- a) Spese generali;
- b) Eventuali costi diretti per il personale.
- 2. Le spese generali di cui alla lettera a) del comma 1 comprendono esclusivamente le seguenti voci della sezione "Somme a disposizione della stazione appaltante" del quadro economico del progetto, come definite dall'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010, con esclusione delle voci non indicate nell'atto di concessione del finanziamento regionale o nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e il Consorzio beneficiario del finanziamento:
- a.1) rilievi, accertamenti e indagini;

- a.2) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e alla contabilità;
- a.3) incentivo tecnico di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023 nella misura corrispondente alle prestazioni del personale dipendente del Consorzio, subordinatamente alla vigenza della specifica disciplina regolamentare della stazione appaltante;
- a.4) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, spese di supporto al responsabile del procedimento e spese di verifica e validazione;
- a.5) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- a.6) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per il collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.
- 3. Le spese elencate al comma 2 sono comprensive di IVA e oneri accessori. Eventuali limiti al riconoscimento delle singole voci di spesa sono indicati nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento.
- 4. Per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, comprendenti appalti pubblici di lavori di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 4, lettera a) della direttiva 2014/24/UE, i costi diretti per il personale di cui alla lettera b) del comma 1 sono riconoscibili nella misura massima forfettaria:
- del 10% sull'importo dei lavori a base d'asta, se le fasi di progettazione e direzione lavori sono affidate a soggetti interni al Consorzio di bonifica,
- del 9% sull'importo dei lavori a base d'asta se la fase di progettazione oppure quella di direzione lavori è affidata a soggetti esterni,
- dell'8% sull'importo dei lavori a base d'asta se sia la fase di progettazione che quella di direzione lavori sono affidate a soggetti esterni.
- 5. La rendicontazione dei costi diretti di cui al comma 4 avviene mediante rendicontazione in forma forfettaria di cui all'art. 68 bis comma 2 e seguenti del Reg.(UE) n. 1303/2013, così come introdotto dall'art. 272 punto 30 del Reg.(UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018. Nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento sono definite le modalità di rendicontazione in forma forfettaria di cui al precitato art. 68 bis comma 2 e seguenti del Reg. (UE) n. 1303/2013, così come introdotto dall'art. 272 punto 30 del Reg. (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018.
- 6. Per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, comprendenti appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'art. 4, lettera a) della direttiva 2014/24/UE e sino all'importo di 20 milioni di euro, i costi diretti per il personale di cui alla lettera b) del comma 1 sono riconoscibili nella misura ottenuta mediante interpolazione lineare tra il valore massimo del 10% o dell'8%, a seconda dell'affidamento all'interno o all'esterno delle attività rientranti nelle fasi di progettazione e direzione lavori come descritto al comma 4, e la misura minima del 5% sull'importo dei lavori a base d'asta, mediante rendicontazione a costo reale. Nel caso in cui l'operazione comprenda appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di 20 milioni di euro, i costi diretti per il personale sono riconoscibili nella misura massima del 5% sui lavori a base d'asta, mediante rendicontazione a costo reale.
- 7. La rendicontazione dei costi diretti di cui al comma 6 avviene mediante rendicontazione a costi reali. Il Consorzio è tenuto a conservare in originale e fornire, a richiesta, tutti i giustificativi di spesa idonei a dimostrare che la rendicontazione è stata effettuata a costi reali.

- 8. I costi diretti per il personale sono previsti nel quadro economico dell'intervento, con l'indicazione della percentuale massima riconoscibile rispetto ai lavori a base di gara e sono liquidabili nelle percentuali stabilite nei commi 4 e 6 delle spese effettivamente rendicontate e ammissibili.
- 9. Per gli interventi finanziati dalla Regione Puglia con risorse proprie non sono riconosciuti i costi diretti per il personale di cui alla lett. b) del comma 1.

#### Art. 3 – (Graduazione spese generali)

1. Per gli interventi finanziati dalla Regione Puglia con risorse proprie, la misura delle spese generali da riconoscere eventualmente ai Consorzi, se prevista nel quadro economico dell'opera, è stabilita fino a un massimo del 12% dell'importo lordo dei lavori a base d'asta, secondo le fasce di importo sotto riportate:

Importo lavori a base di gara	Percentuale massima ammissibile
Fino a € 100.000, 00	12%
Da € 100.000, 00 a € 500.000,00	10%
Oltre € 500.000,00	8%

- 2. Per tali interventi sono riconoscibili soltanto le spese generali indicate dall'art. 2 comma 2 rendicontate a costo reale.
- 3. Per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, le spese generali eventualmente da riconoscere ai Consorzi è stabilita in misura pari alle aliquote definite dalla normativa di riferimento della fonte di finanziamento dell'intervento.

# Art. 4 – (Modalità di erogazione delle spese di gestione ai Consorzi di bonifica)

- 1. Per gli interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali, le spese di gestione sono liquidate secondo quanto previsto nel disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento.
- 2. Per gli interventi finanziati dalla Regione Puglia con risorse proprie, le spese generali sono liquidate, in uno, con gli Stati di Avanzamento Lavori previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e ammissibili, nei limiti stabiliti dal presente regolamento e nella misura indicata nell'atto di concessione del finanziamento.
- 3. Il saldo delle spese di gestione (spese generali più eventuali costi diretti per il personale) è erogato unitamente al pagamento dello Stato Finale subordinatamente all'approvazione degli Atti di Contabilità Finale ed al collaudo positivo dell'opera, sia per gli interventi proposti a finanziamento europeo e/o statale da piani regionali che per gli interventi finanziati dalla Regione con risorse proprie.
- 4. L'Amministrazione regionale si riserva in ogni caso e in ogni momento di effettuare controlli documentali, verifiche amministrativo-contabili ed ispezioni presso il Consorzio beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alle spese di gestione, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento, dal bando e dal contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, la regolarità dei giustificativi delle spese rendicontate e l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è necessario fare riferimento all'atto di concessione del finanziamento e al disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento, nonché agli atti e documenti in essi richiamati.

## Art. 5 – (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli interventi in corso di realizzazione, per interventi proposti a finanziamento statale e/o europeo da piani regionali previa sottoscrizione di eventuali atti integrativi dei disciplinari regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e il Consorzio beneficiario del finanziamento.